

REGOLAMENTO SULLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Oggetto e ambito di applicazione

Il presente Regolamento:

- a) disciplina la generazione, la titolarità, la gestione, la tutela e la valorizzazione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale (di seguito: DPI) derivanti dalle attività di ricerca, sviluppo e innovazione svolte all'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS, in conformità alla normativa vigente e nel rispetto della missione istituzionale dell'Ente;
- b) costituisce un riferimento normativo vincolante per la stipula di accordi di ricerca, collaborazione, consulenza e convenzioni con soggetti esterni pubblici e privati, nazionali e internazionali, quando tali rapporti comportino la produzione o la possibile produzione di risultati tutelabili come DPI.

Esso si applica:

- a) a tutto il personale strutturato e non strutturato dell'OGS, nonché a collaboratori, contrattisti, assegnisti, dottorandi, borsisti, stagisti, studenti, associati, visitatori e ogni altro soggetto che partecipi alle attività di ricerca dell'OGS, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, inclusi eventuali soggetti terzi che collaborino attraverso convenzioni, accordi o incarichi temporanei;
- b) ai risultati di ricerca ottenuti entro due anni dalla cessazione del rapporto con l'OGS, purché siano riconducibili ad attività svolte durante il periodo di affiliazione all'Ente;
- c) alle attività didattiche, di formazione avanzata, di terza missione e di impegno pubblico che generino risultati scientifici innovativi, proteggibili ai sensi delle leggi vigenti, e che implicino diritti patrimoniali potenzialmente sfruttabili.

Art.2 - Finalità

L'OGS riconosce il valore strategico della tutela e valorizzazione della proprietà industriale e intellettuale quale strumento per promuovere l'innovazione, il trasferimento tecnologico e l'impatto sociale, culturale ed economico dei risultati della ricerca, contribuendo al progresso della conoscenza, alla competitività del sistema produttivo e alla tutela dell'interesse pubblico.

L'Ente adotta criteri di equità, trasparenza, sostenibilità, responsabilità istituzionale e riconoscimento del merito nella gestione dei DPI, favorendo la partecipazione attiva dei ricercatori e la collaborazione con soggetti pubblici e privati, nel rispetto dell'autonomia scientifica e dei principi etici della ricerca.

L'OGS promuove inoltre la diffusione di una cultura della proprietà intellettuale tra i propri ricercatori e collaboratori, mediante iniziative di formazione, sensibilizzazione e assistenza tecnica personalizzata, al fine di massimizzare la qualità, la protezione e la valorizzazione dei risultati scientifici.

L'Ente intende incentivare una gestione proattiva della proprietà intellettuale, supportando attivamente lo sviluppo di tecnologie, prodotti, processi e servizi che possano essere trasferiti al tessuto produttivo e sociale mediante forme contrattuali idonee e trasparenti.

L'OGS mira a garantire il giusto riconoscimento del contributo intellettuale del personale coinvolto nella generazione di DPI, promuovendo modelli di valorizzazione che siano al contempo sostenibili per l'Ente e stimolanti per i singoli ricercatori.

Il Regolamento intende inoltre assicurare che le politiche di gestione della proprietà industriale e intellettuale siano coerenti con i principi di scienza aperta, ove compatibili con la necessaria protezione degli interessi pubblici e la valorizzazione dei risultati, favorendo la condivisione responsabile delle conoscenze.

TITOLO II - DEFINIZIONI E PRINCIPI

Art.3 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, si intende per:

- a) **Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale (DPI):** diritti di esclusiva su invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli, marchi, topografie di prodotti a semiconduttori, varietà vegetali, segreti industriali, *software* brevettabili e non, banche dati, codici algoritmici e ogni altro diritto tutelabile ai sensi della normativa vigente in materia di proprietà industriale e intellettuale, sia nazionale che internazionale;
- b) **Risultati della ricerca:** risultati tangibili e intangibili, innovazioni di prodotto o processo, metodi, materiali, conoscenze tecniche, algoritmi, strumenti, banche dati, modelli, codici sorgente, applicazioni, prototipi, materiali sperimentali, relazioni tecniche, rapporti, e ogni altro prodotto generato nell'ambito di attività di ricerca e sviluppo condotte nell'OGS, proteggibili o meno da DPI;
- c) **Personale:** comprende il personale a tempo determinato e indeterminato, collaboratori, contrattisti, assegnisti, dottorandi, borsisti, stagisti, studenti e qualsiasi altro soggetto che svolga attività di ricerca presso l'OGS, indipendentemente dal tipo di rapporto contrattuale o convenzionale instaurato con l'Ente, inclusi anche i partecipanti a programmi europei o internazionali, visitatori, ricercatori associati, personale in quiescenza coinvolto in progetti;
- d) **Invenzione occasionale:** invenzione sviluppata in modo autonomo, al di fuori delle attività di ricerca istituzionali dell'OGS, senza uso significativo di risorse, infrastrutture, strumenti, dati, personale o finanziamenti dell'Ente, e in un ambito tecnico-scientifico non coincidente con quello del soggetto coinvolto;
- e) **Ufficio di Trasferimento Tecnologico (UTT):** struttura funzionale dell'OGS responsabile della gestione operativa e strategica della tutela, gestione e valorizzazione dei DPI, anche in raccordo con strutture analoghe a livello nazionale ed europeo; l'UTT coordina anche le relazioni con enti brevettuali, studi legali specializzati, portatori di interessi industriali e piattaforme europee di valorizzazione;
- f) **Inventore o Autore:** colui che, singolarmente o in collaborazione con altri, ha concepito, sviluppato o contribuito in modo sostanziale alla realizzazione di un risultato della ricerca suscettibile di tutela mediante DPI, secondo le definizioni normative vigenti e la prassi tecnico-giuridica; il ruolo di inventore è riconosciuto anche in presenza di apporti ideativi di natura non tecnica ma essenziale ai fini della realizzazione dell'invenzione o creazione.

TITOLO III - TUTELA E GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

Art.4 - Titolarità dei DPI

I diritti patrimoniali relativi ai DPI derivanti dalle attività di ricerca svolte nell'ambito dell'OGS spettano all'Ente, salvo diverse disposizioni contrattuali stipulate con soggetti terzi.

Restano in capo all'Inventore o Autore i diritti morali, inalienabili e irrinunciabili, con particolare riferimento al diritto di essere riconosciuto come autore o coautore dell'invenzione o creazione.

Sono di titolarità esclusiva dell'Inventore i DPI derivanti da invenzioni occasionali, salvo che siano realizzate con un contributo anche marginale dell'OGS in termini di risorse, personale, strutture o *know-how*; in tal caso l'Ente può esercitare un diritto di opzione all'acquisto del titolo o alla concessione di una licenza.

I DPI generati da soggetti che non hanno un rapporto contrattuale diretto con l'OGS (es. visitatori, dottorandi di altri enti, tirocinanti, associati) sono regolati mediante una dichiarazione preliminare di accettazione delle norme del presente Regolamento.

In caso di ricerca congiunta tra l'OGS e soggetti terzi, pubblici o privati, la titolarità dei DPI è definita in un accordo di contitolarità redatto prima dell'avvio delle attività, secondo principi di proporzionalità rispetto al contributo tecnico-scientifico e alle risorse impiegate.

Art.5 - Obblighi del Personale

Tutto il Personale dell'OGS è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ufficio di Trasferimento Tecnologico (UTT) ogni risultato di ricerca potenzialmente suscettibile di tutela, mediante la compilazione dell'apposito modulo di comunicazione di invenzione (*invention disclosure*) allegato al presente Regolamento.

Il Personale è tenuto a non divulgare pubblicamente i contenuti dell'invenzione o creazione prima del deposito della domanda di protezione o, comunque, prima di aver ricevuto comunicazione scritta da parte dell'UTT circa la decisione dell'OGS in merito alla strategia di tutela.

È fatto obbligo agli Inventori di collaborare attivamente con l'UTT e con i consulenti tecnici e legali incaricati, fornendo informazioni, supporto documentale e assistenza necessaria alla redazione, al deposito e al mantenimento dei titoli di protezione.

Gli Inventori sono tenuti a partecipare, su richiesta dell'OGS, ad attività di valorizzazione, promozione e negoziazione legate al DPI generato, nel rispetto della normativa sulla riservatezza e della tutela degli interessi dell'Ente.

La violazione degli obblighi di cui al presente articolo può comportare responsabilità disciplinare e/o contrattuale, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno.

Art.6 - Procedura di comunicazione e valutazione

La comunicazione di invenzione deve contenere una descrizione chiara, completa e dettagliata del risultato, la lista degli inventori e i rispettivi contributi, l'indicazione dell'eventuale partecipazione di soggetti terzi, nonché ogni elemento utile a valutare la novità e l'applicabilità industriale.

L'UTT procede entro 15 giorni lavorativi alla verifica della completezza della documentazione e avvia la valutazione tecnica e strategica, coinvolgendo se necessario esperti interni o esterni.

L'esito della valutazione è trasmesso alla Direzione Generale e, se positivo, viene avviata la procedura di deposito presso l'ufficio competente (nazionale o europeo), salvo impedimenti formali o legali.

In caso di esito negativo, l'Inventore può richiedere per iscritto il trasferimento della titolarità a proprio nome, fermo restando il diritto dell'OGS a una licenza gratuita, non esclusiva e irrevocabile per scopi istituzionali.

Art.7 - Deposito, estensione e mantenimento dei DPI

Il deposito della domanda di brevetto o altro titolo avviene a cura dell'UTT, con il supporto di consulenti accreditati, entro 3 mesi dalla data di comunicazione dell'invenzione, salvo proroghe motivate.

L'estensione internazionale del titolo è decisa dall'UTT sulla base di una valutazione tecnico-economica, di interesse strategico e potenziale di valorizzazione.

Le spese di deposito, estensione e mantenimento sono sostenute dall'OGS tramite fondi centrali o strutturali, eventualmente integrati da contributi esterni o da cofinanziamenti derivanti da progetti o convenzioni.

Qualora l'OGS decida di non proseguire nel mantenimento di un DPI, gli Inventori possono richiedere il trasferimento del titolo a proprio nome, assumendosi integralmente oneri e responsabilità, nel rispetto degli obblighi di comunicazione e delle condizioni stabilite dall'Ente.

Art.8 - Contitolarità con altri enti

Nei casi di contitolarità di DPI tra l'OGS e altri enti o imprese, le modalità di deposito, gestione, valorizzazione e ripartizione dei proventi devono essere regolate da apposito accordo.

L'accordo di contitolarità deve disciplinare:

- a) la suddivisione delle quote di titolarità;
- b) la responsabilità della gestione tecnico-amministrativa;
- c) le strategie di tutela e valorizzazione;
- d) i criteri di ripartizione degli oneri e dei proventi;
- e) le modalità di risoluzione delle controversie;
- f) il regime di utilizzo per fini istituzionali.

In assenza di accordo preventivo, si applicano i principi di proporzionalità in funzione del contributo tecnico e delle risorse impiegate.

TITOLO IV - ATTIVITÀ DI RICERCA E USO DEL *KNOW-HOW*

Art.9 - Ricerca commissionata

La ricerca commissionata è l'attività scientifica condotta dall'OGS su richiesta e con il finanziamento di soggetti terzi pubblici o privati, per soddisfare specifiche esigenze di conoscenza, sviluppo o innovazione.

I diritti sui DPI derivanti da ricerca commissionata sono disciplinati dal contratto stipulato tra l'OGS e il committente, secondo i seguenti principi:

- a) nelle attività di servizio, ove non vi siano apporti inventivi originali da parte del personale dell'OGS, i risultati appartengono al committente;
- b) nelle attività di sviluppo o ricerca, la titolarità dei DPI è dell'OGS o condivisa con il committente, in proporzione ai contributi tecnici e intellettuali;
- c) la cessione o licenza dei DPI all'ente committente deve prevedere condizioni economiche e di utilizzo congrue, definite con il supporto dell'UTT;
- d) in ogni caso, l'OGS mantiene il diritto all'uso gratuito per finalità scientifiche, sperimentali e di formazione.

L'UTT supporta le strutture nella redazione delle clausole contrattuali relative alla titolarità, alla protezione e alla valorizzazione dei DPI, conformemente alle Linee Guida ministeriali e al presente Regolamento.

Art.10 - Ricerca collaborativa

La ricerca collaborativa è l'attività congiunta svolta dall'OGS con altri enti di ricerca, università, imprese o istituzioni, per la realizzazione di progetti scientifici condivisi.

La titolarità dei DPI generati in regime di collaborazione è stabilita in un accordo tra le parti, che deve prevedere:

- a) la ripartizione della titolarità in base ai contributi intellettuali e materiali;
- b) la gestione delle domande di protezione e dei costi associati;
- c) i diritti di uso reciproco per scopi di ricerca e sviluppo;
- d) la strategia di valorizzazione congiunta, inclusi i criteri di ripartizione dei proventi;
- e) le modalità di risoluzione delle controversie e la durata degli obblighi.

In assenza di accordo esplicito, si presume la contitolarità dei DPI tra le parti coinvolte, da regolare con successivo accordo specifico.

Art.11 - Ricerca su base competitiva e bandi pubblici

I progetti finanziati tramite bandi competitivi - nazionali, europei o internazionali - sono soggetti alle regole di titolarità e gestione previste dal bando o dal contratto di finanziamento.

Ove il regolamento di progetto lo consenta, l'OGS si riserva la titolarità esclusiva dei DPI generati dai propri ricercatori e tecnologi. In caso di contitolarità, si applicano le medesime disposizioni previste per la ricerca collaborativa.

Il personale dell'OGS è tenuto a segnalare all'UTT, al momento della candidatura, la presenza di clausole rilevanti in materia di DPI, al fine di supportare la negoziazione e la corretta implementazione delle stesse.

In tutti i progetti, l'OGS tutela il diritto di uso gratuito e non esclusivo dei DPI per fini di ricerca e disseminazione, fatti salvi i vincoli derivanti dal finanziamento.

Art.12 - Utilizzo del *know-how* e delle conoscenze non brevettabili

Il *know-how* sviluppato nell'ambito delle attività scientifiche è considerato parte integrante del patrimonio immateriale dell'OGS.

La valorizzazione del *know-how* avviene mediante contratti che ne disciplinino l'uso, la diffusione controllata e i relativi corrispettivi economici.

La titolarità del *know-how* appartiene all'OGS se generato nell'ambito delle attività istituzionali; la sua gestione è affidata alla struttura proponente, con il supporto dell'UTT.

I contratti che prevedano l'utilizzo di *know-how* devono garantire all'OGS il diritto all'uso per finalità scientifiche, didattiche e di ricerca istituzionale.

TITOLO V - VALORIZZAZIONE ECONOMICA, PREMIALITÀ, LICENZE D'USO, SPIN-OFF E SOFTWARE

Art.13 - Principi generali di valorizzazione

La valorizzazione dei DPI rientra tra le missioni dell'OGS e si configura come attività strategica volta a favorire l'utilizzo, lo sfruttamento e la diffusione dei risultati della ricerca a vantaggio della collettività, del sistema produttivo e del progresso scientifico.

L'OGS promuove il trasferimento tecnologico attraverso:

- a) concessione di licenze d'uso, esclusive o non esclusive;
- b) cessione dei diritti patrimoniali;
- c) stipula di contratti di sviluppo, *joint venture* o co-sviluppo;

- d) costituzione e supporto ad imprese *spin-off*;
- e) altre forme contrattuali coerenti con le finalità pubbliche dell'Ente.

Ogni attività di valorizzazione deve essere ispirata ai principi di legalità, trasparenza, tracciabilità e sostenibilità economica, e deve garantire il riconoscimento degli apporti intellettuali dei singoli Inventori.

Art.14 - Coinvolgimento degli Inventori

Gli Inventori sono coinvolti in ogni fase del processo di valorizzazione, inclusa l'identificazione delle opportunità, la redazione dei materiali promozionali, le interlocuzioni con soggetti terzi e l'assistenza tecnica nella negoziazione dei contratti.

L'Inventore ha diritto a ricevere tempestiva comunicazione delle attività di valorizzazione in corso, e può presentare osservazioni motivate.

L'UTT può avvalersi della collaborazione degli Inventori per partecipare a fiere, eventi, incontri *Business to Business* (B2B) o altre occasioni di promozione dei DPI, compatibilmente con gli impegni istituzionali.

Art.15 - Ripartizione dei proventi

I proventi netti derivanti dalla valorizzazione economica dei DPI sono ripartiti secondo la seguente percentuale, salvo diversa deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione:

- a) 50% all'Inventore o agli Inventori, da suddividere secondo quanto dichiarato nell'*invention disclosure* o secondo accordo interno tra le parti;
- b) 25% alla struttura di appartenenza (Sezione o Centro) da destinare ad attività di ricerca e innovazione;
- c) 25% all'OGS, da destinare al fondo per la protezione e valorizzazione della proprietà intellettuale.

I proventi netti sono calcolati sottraendo dalle entrate lorde le spese sostenute per:

- a) deposito, estensione, traduzione e mantenimento in vita del DPI;
- b) attività di valorizzazione, consulenza legale e promozione;
- c) eventuali altri oneri documentati direttamente connessi alla protezione e allo sfruttamento.

In caso di cessione totale del DPI a soggetti terzi, il contratto deve prevedere il pagamento di un corrispettivo congruo, definito sulla base di perizia, *benchmarking* o accordi di mercato.

Gli Inventori possono rinunciare alla propria quota a favore della struttura di appartenenza o del fondo OGS, mediante dichiarazione scritta e irrevocabile.

Art.16 - Licenze d'uso e cessioni

Le licenze d'uso dei DPI dell'OGS possono essere:

- a) esclusive, per area geografica o campo applicativo determinato;
- b) non esclusive;
- c) temporanee o perpetue, a titolo oneroso o gratuito, secondo finalità scientifiche o sociali.

Le cessioni definitive dei DPI sono autorizzate dal Consiglio di Amministrazione su proposta motivata dell'UTT e previo parere tecnico-giuridico.

Tutti i contratti devono contenere:

- a) clausole di salvaguardia per l'uso istituzionale gratuito da parte dell'OGS;
- b) obblighi di valorizzazione attiva da parte del licenziatario o acquirente;

- c) diritti di *audit* e monitoraggio;
- d) clausole risolutive per inadempimento.

Art.17 - Imprese *spin-off*

L'OGS favorisce la costituzione di imprese *spin-off* quale strumento di valorizzazione dei risultati della ricerca, secondo quanto previsto dal Regolamento interno in materia.

Il personale dell'OGS può partecipare a imprese di *spin-off* autorizzate, previo parere dell'UTT e autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei vincoli di incompatibilità e conflitto di interessi.

I DPI utilizzati dall'impresa *spin-off* sono concessi in licenza onerosa, con condizioni definite in apposito contratto, che deve disciplinare:

- a) durata e ambito della licenza;
- b) eventuale opzione di acquisto;
- c) obblighi di sviluppo e commercializzazione;
- d) garanzie per l'Ente;
- e) clausole di revisione periodica.

L'impresa *spin-off* deve riconoscere all'OGS una quota proporzionale agli utili derivanti dallo sfruttamento economico dei DPI concessi.

Il personale autorizzato a partecipare a imprese *spin-off* mantiene l'obbligo di comunicare ogni nuovo risultato brevettabile sviluppato nell'ambito dell'impresa, che sarà valutato ai fini della titolarità secondo le regole del presente Regolamento.

Art.18 - Software, banche dati e contenuti digitali

I *software* sviluppati dal personale dell'OGS nell'ambito delle attività istituzionali sono considerati opere dell'ingegno tutelate ai sensi della legge sul diritto d'autore e appartengono all'OGS, salvo diversa disposizione contrattuale.

La gestione, distribuzione e valorizzazione dei *software* segue le medesime logiche previste per i DPI, con possibilità di adozione di licenze libere (*open source*) previa autorizzazione dell'UTT e nel rispetto della normativa vigente.

Le banche dati e altri contenuti digitali (inclusi *dataset*, strumenti computazionali, visualizzazioni e piattaforme interattive) generati nell'ambito di progetti dell'OGS sono anch'essi tutelabili e valorizzabili ai sensi della legislazione vigente, e rientrano nelle politiche di Scienza Aperta descritte nel Titolo VII.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

Art.19 - Commissione per la Proprietà Industriale e Intellettuale

Presso l'OGS è istituita una Commissione per la Proprietà Industriale e Intellettuale (di seguito Commissione DPI), con funzioni consultive, propositive e di supporto tecnico-scientifico alla Direzione Generale e all'UTT.

La Commissione è composta da:

- a) un rappresentante designato dalla Direzione Generale, con funzione di Presidente;
- b) un esperto legale in materia di proprietà intellettuale;

- c) un rappresentante del personale di ricerca di ciascuna strutture di ricerca scientifica e tecnologica (Sezione o Centro) dell'Ente;
- d) il responsabile dell'UTT, con funzione di segretario tecnico;
- e) eventuali membri aggiuntivi nominati per specifiche competenze.

La Commissione:

- a) esprime pareri su casi complessi o controversi di titolarità, contitolarità o valorizzazione dei DPI;
- b) propone modifiche e aggiornamenti al presente Regolamento;
- c) contribuisce alla redazione di linee guida attuative e clausole tipo;
- d) valuta i rapporti annuali dell'UTT sull'attività di tutela e trasferimento tecnologico.

La partecipazione ai lavori della Commissione è subordinata all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni trattate.

Art.20 - Ufficio di Trasferimento Tecnologico (UTT)

L'UTT è la struttura operativa dell'OGS responsabile:

- a) della gestione amministrativa e strategica dei DPI;
- b) del supporto alla redazione dei contratti con clausole di proprietà intellettuale;
- c) dell'assistenza ai ricercatori per la protezione, la promozione e la valorizzazione dei risultati della ricerca;
- d) della tenuta del registro interno dei DPI dell'OGS;
- e) della predisposizione del piano annuale di valorizzazione del portafoglio tecnologico.

L'UTT agisce in raccordo con la Direzione Generale e può collaborare con enti pubblici e privati, nazionali e internazionali, per la promozione del trasferimento tecnologico.

Art.21 - Obbligo di riservatezza

Chiunque venga a conoscenza, per ragioni istituzionali, di informazioni confidenziali relative a risultati di ricerca suscettibili di tutela ha l'obbligo di mantenere la riservatezza fino a quando l'UTT non abbia completato le procedure di valutazione e protezione.

I soggetti esterni coinvolti in attività di collaborazione con l'OGS devono sottoscrivere accordi di riservatezza (NDA) redatti secondo modelli approvati dall'UTT.

Art.22 - Formazione e sensibilizzazione

L'OGS promuove periodicamente iniziative formative rivolte al personale, con l'obiettivo di diffondere la cultura della proprietà intellettuale e le competenze relative alla protezione e valorizzazione dei risultati scientifici.

L'UTT, in collaborazione con la Direzione della Formazione, organizza corsi, seminari, workshop e moduli informativi, anche in formato digitale, accessibili al personale tecnico e scientifico.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SCIENZA APERTA

Art.23 - Principi generali

L'OGS riconosce l'importanza strategica della Scienza Aperta e si impegna a promuovere la diffusione trasparente, equa e responsabile dei risultati della ricerca, compatibilmente con le esigenze di tutela della proprietà industriale e intellettuale.

L'Ente adotta politiche volte a bilanciare la protezione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con la massima accessibilità possibile delle conoscenze scientifiche, nel rispetto delle normative nazionali ed europee.

L'OGS incoraggia la pubblicazione ad accesso aperto dei risultati di ricerca, la condivisione dei dati FAIR (*Findable, Accessible, Interoperable, Reusable*) e la partecipazione a infrastrutture di ricerca aperte.

Art.24 - Pubblicazione e divulgazione dei risultati

Il personale dell'OGS è tenuto a concordare con l'UTT le modalità e i tempi di pubblicazione di risultati oggetto di possibile tutela, al fine di evitare pregiudizi alla brevettazione.

Una volta effettuate le necessarie attività di protezione, i risultati devono essere pubblicati in riviste ad accesso aperto o depositati in archivi istituzionali aperti, quando possibile.

La pubblicazione ad accesso aperto è obbligatoria per i risultati derivanti da progetti finanziati con fondi pubblici, salvo impedimenti giustificati.

L'OGS sostiene anche la divulgazione verso il pubblico dei risultati della ricerca attraverso attività di comunicazione scientifica, eventi pubblici, materiali multimediali, compatibilmente con le esigenze di riservatezza e protezione.

Art.25 - Condivisione dei dati della ricerca

I dati scientifici prodotti nell'ambito di attività di ricerca dell'OGS devono essere gestiti secondo criteri di qualità, tracciabilità e accessibilità, secondo i principi FAIR.

I dati che non rientrano in vincoli di riservatezza, protezione brevettuale o accordi di contitolarità, devono essere resi disponibili mediante piattaforme interoperabili e ad accesso aperto, secondo quanto previsto dai Piani di Gestione dei Dati (DMP).

L'OGS mette a disposizione *repository* istituzionali e strumenti digitali per facilitare la condivisione e la citazione dei dati, promuovendo il riuso e la trasparenza della ricerca.

La condivisione dei dati non deve compromettere la possibilità di valorizzazione dei risultati, né violare diritti di terzi o normative sulla protezione dei dati personali.

Art.26 - Rapporti con le politiche europee e nazionali

Il presente Regolamento recepisce i principi della Raccomandazione della Commissione Europea sull'Accesso Aperto ai risultati della ricerca scientifica e le linee guida del Piano Nazionale per la Scienza Aperta.

L'OGS si impegna a partecipare a iniziative nazionali e internazionali per lo sviluppo della Scienza Aperta, anche mediante adesione a consorzi, reti e infrastrutture digitali.

L'UTT e la Direzione Scientifica monitorano l'evoluzione normativa e istituzionale in materia, proponendo aggiornamenti e azioni di conformità al presente Regolamento.

TITOLO VIII - SANZIONI, RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E DISPOSIZIONI SPECIALI

Art.27 - Inadempimenti e sanzioni

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento da parte del personale dell'OGS può costituire inadempimento contrattuale o illecito disciplinare, ai sensi delle normative vigenti.

In particolare, costituiscono infrazioni gravi:

- a) la mancata comunicazione di risultati suscettibili di tutela;
- b) la divulgazione non autorizzata di informazioni riservate;
- c) l'appropriazione indebita di DPI dell'OGS o condivisi;
- d) l'utilizzo non autorizzato di DPI per fini personali o commerciali.

Le sanzioni applicabili sono commisurate alla gravità della violazione e possono comprendere:

- a) richiamo scritto o censura;
- b) sospensione da incarichi di responsabilità in ambito progettuale;
- c) esclusione da incentivi economici o premi;
- d) segnalazione all'autorità giudiziaria, nei casi più gravi.

I procedimenti sanzionatori sono avviati su iniziativa della Direzione Generale, sentito l'UTT e, se del caso, la Commissione DPI.

Art.28 - Risoluzione delle controversie

Le controversie relative alla titolarità, contitolarità, uso o valorizzazione dei DPI sono sottoposte prioritariamente a tentativo di conciliazione interna, coordinato dall'UTT con il coinvolgimento della Commissione DPI.

In caso di mancato accordo, le parti possono ricorrere a un arbitrato rituale ai sensi del Codice di Procedura Civile, oppure ad altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (ADR).

Per le controversie con soggetti esterni, si fa riferimento alle clausole compromissorie contenute negli accordi e contratti stipulati, nel rispetto delle competenze giurisdizionali.

Art.29 - Rinvii e aggiornamenti

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano le normative nazionali, europee e internazionali in materia di proprietà industriale, diritto d'autore, Scienza Aperta e trasferimento tecnologico.

Il Regolamento è oggetto di aggiornamento periodico a cura della Direzione Generale, su proposta dell'UTT o della Commissione DPI, anche in funzione dell'evoluzione normativa, tecnologica e istituzionale.

Le modifiche sono sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, previa consultazione interna e pubblicazione sul sito istituzionale dell'OGS.

Art.30 - Norme transitorie e finali

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'OGS.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 e s.m.i.), della normativa in materia di diritto d'autore, delle linee guida interministeriali in vigore e degli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia.

ALLEGATO: MODULO DI COMUNICAZIONE DI INVENZIONE (*INVENTION DISCLOSURE*)

Segnalazione di nuova invenzione/creazione suscettibile di tutela

1. Informazioni generali

Titolo dell'invenzione	
Data della prima ideazione	
Data della presente comunicazione	
Struttura di appartenenza	

2. Inventori / Autori coinvolti

Nome e Cognome	Qualifica	Affiliazione	E-mail	% contributo

3. Descrizione dell'invenzione

Problema tecnico o esigenza affrontata	
Soluzione proposta / principio innovativo	
Caratteristiche tecniche distintive	
Applicazioni potenziali	

4. Stato dello sviluppo

- Idea teorica
- Prototipo in fase di realizzazione
- Prototipo realizzato
- Test preliminari effettuati
- Prodotto/processo dimostrato in ambiente operativo

5. Pubblicazioni e divulgazioni

L'invenzione è già stata divulgata pubblicamente?

- No
- Sì - specificare: _____

Sono previste pubblicazioni o presentazioni a breve?

- No
- Sì - indicare luogo e data: _____

⚠ Nota: La divulgazione pubblica può compromettere la brevettabilità.

6. Collaborazioni esterne e finanziamenti

L'invenzione è stata sviluppata in collaborazione con soggetti esterni?

- No
- Sì - specificare: _____

Sono coinvolti progetti con vincoli contrattuali o clausole relative alla proprietà intellettuale?

- No
- Sì - specificare progetto, finanziatore, eventuali obblighi: _____

7. Materiali di supporto disponibili

- Schemi tecnici
- Immagini/foto
- Rapporto di laboratorio
- Codice sorgente
- Pubblicazioni
- Altro: _____

8. Proposta di valorizzazione (opzionale)

(Eventuali suggerimenti per lo sfruttamento commerciale, licenze, spin-off, ecc.)

9. Firma del/i proponente/i

(nome, firma, data)

10. Sezione riservata all'Ufficio Trasferimento Tecnologico (UTT)

Data di ricezione	
Codice interno assegnato	
Valutazione preliminare	
Decisione in merito alla protezione	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Azioni da intraprendere	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DEL NEGRO PAOLA

CODICE FISCALE: DLNPLA59L58L483M

DATA FIRMA: 28/07/2025 14:11:04

IMPRONTA: 962C622C867D6DAFEF8D6F9006EEA0B8292100F650BB25F2200A68523B6629F3
292100F650BB25F2200A68523B6629F31C4530DFD416C0343952275E1078698B
1C4530DFD416C0343952275E1078698B8C4459B2D6EE8DBD90AE840D54C2BCBA
8C4459B2D6EE8DBD90AE840D54C2BCBA8FDCB023A48E7A920C6C5511779A7360

NOME: CASAGLI NICOLA

CODICE FISCALE: CSGNCL65P29E625R

DATA FIRMA: 28/07/2025 14:27:53

IMPRONTA: 3B9BEF17FD42F5B9E2F382DF54A6C1398D3547030FF7D7A856B99B29994FB503
8D3547030FF7D7A856B99B29994FB503CE1CF64671F4F021D49597A0EC9090A2
CE1CF64671F4F021D49597A0EC9090A25826A82B7E0C6E6AB96D31B8E37017AE
5826A82B7E0C6E6AB96D31B8E37017AE96546ED234588D8DEAC8C36946D4B335